

ALLEGATO 2

PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER GLI IMPORTATORI DA PAESI TERZI ISCRITTI AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP) - ALLEGATO III/F.b del DM 12/11/09

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, ecc.);
2. non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
3. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali o prodotti vegetali;
4. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
5. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
6. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
7. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle eventuali strutture utilizzate per l'attività;
 - c) la registrazione aggiornata, anche su supporto informatico, dei prodotti importati soggetti alla normativa fitosanitaria (elencati nell'allegato V, Parte B, del decreto legislativo), con indicazione della relativa provenienza, nonché copia della documentazione (certificati fitosanitari, fatture e documenti di trasporto);
8. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali importati;
9. mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
10. emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
11. adottare adeguate misure di salvaguardia fitosanitaria dei materiali vegetali, anche qualora vengano immagazzinati temporaneamente;
12. comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale, qualora l'importatore non possieda strutture di stoccaggio ubicate nella Regione, l'elenco delle ditte alle quali viene ceduta la merce;
13. comunicare immediatamente al Servizio Fitosanitario regionale la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
14. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.